

Per copia conforme all'originale.

20 MAG 2002  
MUNALE

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI  
(Prov. ISERNIA)



CONTRATTO D' APPALTO DEI LAVORI DI: COSTRUZIONE E GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE Euro 7.746,85.....

N. 1 di Rep.

L'anno duemiladue, il giorno 9 (nove) del mese di APRILE presso la Residenza del Comune intestato, nell'ufficio di Segreteria.

Avanti a me dott. \_\_\_\_\_, Segretario del Comune, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sino personalmente comparsi:

- Il sig. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, P.Iva \_\_\_\_\_ che rappresenta nella sua qualità di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

- Il sig. \_\_\_\_\_  
in qualità di procuratore della Ditta "EMILIO ALFANO, S.P.A. giusta procura Rip. 7867 del 21.11.2000 per Notaio PAOLO MORELLI da MAROLI"

comparsanti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con deliberazione del C.C. n.18 del 15.12.2000, esecutiva come per legge, venne approvato lo schema di convenzione per la costruzione e gestione servizio elettrico lampada votiva nel cimitero comunale;
- che, a seguito di esperimento di pubblico appalto, ai sensi del Decreto Legislativo n.157/1995, il servizio è stato aggiudicato alla ditta Caronte da Afragola;
- che non avendo la ditta CARONTE presentato la documentazione richiesta con raccomandata prot.n.1229 del 10.07.2001 e sollecitata con raccomandata prot.n.1540 dell'11.09.2001, la stessa è stata esclusa;
- che, con determina del Responsabile del servizio n. 22 del 18.09.2001, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta EMILIO ALFANO con sede in Arzano (NA) che ha presentato la seconda migliore offerta sul canone pari al 20,47%;

*Spesso*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Signature]*

EMILIO ALFANO S.P.A.  
IL PROPRIETARIO



CIO' PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

- 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2) Il sig. \_\_\_\_\_ Responsabile Unico del Procedimento, per conto del Comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa EMILIO ALFANO S.p.A. l'appalto dei lavori di COSTRUZIONE E GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE alle condizioni tutte stabilite nella Convenzione che viene sottoscritta dalle parti ed allegata al presente atto;
- 3) A garanzia del presente contratto la Ditta ha costituito la cauzione del 10% sull'importo del contratto che viene determinato in via preventiva in L. 15.000.000 (Euro 7746.85)  
Atto di FIDELTÀ della LIGINVEST S.p.A.  
N° 100920420536,25 - EURO 800,00
- 4) La durata della concessione è stabilita in anni 7 (sette) a decorrere dalla registrazione del contratto d'appalto;
- 5) Tutte le spese del presente contratto sono a carico della Ditta Concessionaria.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene letto agli intervenuti, i quali con me lo sottoscrivono.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'IMPRESA EMILIO ALFANO S.p.A. IL FIDELITARIO

11

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

Registrato a PERMIA

il 23 APRILE 1902

d. N.º 551 fasc. 1

Esatta L. 134, 29

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TELE

Stipulato il 15/12/2000

COMUNE DI .....

( Provincia di **ISERNIA** )

COSTRUZIONE E GESTIONE SERVIZIO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

SCHEMA DI CONVENZIONE

( Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 18 del 15.12.2000 )

ENRICO ALFANO S.p.A.  
CONCESSIONARIA

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di ..... concede, alla **DITTA ENRICO ALFANO S.p.A.** l'impianto e l'esercizio del pubblico servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali.

La concessione riguarda esclusivamente il servizio di illuminazione votiva mediante energia elettrica e pertanto i cittadini restano liberi di servirsi di altri mezzi e sistemi di illuminazione (olio, ceri, ecc. ...).

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è fatta con privilegio di esclusività ed avrà la durata di anni 7 dalla data di approvazione del contratto relativo; essa potrà essere rinnovata previa deliberazione del Consiglio Comunale.

La concessione si estende "ipso iure", a favore della ditta concessionaria, ad eventuali, futuri ampliamenti nel cimitero stesso o nei cimiteri comunali di nuova costruzione.

Nel caso il Comune concedente non intendesse rinnovare la concessione ed optasse per la gestione diretta del servizio, tutti gli impianti, con gli annessi e connessi, passerebbero di sua proprietà, gratuitamente. La ditta concessionaria si impegnerebbe, inoltre, a trasferire, in favore del Comune, il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con l'Ente fornitore

ART. 3 - NORME DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO

La fornitura di corrente elettrica per l'accensione delle lampade votive sarà fatta a 24 Volts, pertanto l'impianto dovrà essere provvisto di uno o più trasformatori. I lavori saranno eseguiti rispettando il suolo, le pietre e i marmi, in modo che non siano visibili eventuali manomissioni, per quanto possibile, salvo i casi di forza maggiore.

L'impianto sarà realizzato usando le tecniche, i materiali e le apparecchiature più moderni, atti ad assicurare il regolare funzionamento del servizio.

Le sezioni dei conduttori saranno tali da garantire l'alimentazione di tutta l'area del cimitero, con tensione di sicurezza.

Qualora il Comune dovesse riscontrare deficienze tecniche ed estetiche dell'impianto, avrebbe diritto di fare eseguire dalla ditta concessionaria i lavori di rettifica, di restauro e di rimessa in condizioni normali.

I cavi per la distribuzione di energia elettrica dalla cabina ai trasformatori dovranno essere collocati, fin dove possibile, lungo i muri interni, e stesi nella parte più alta dei muri stessi.

Per i tratti nei quali si dovesse scendere al basso o fare attraversamenti sottoterra, i cavi dovranno essere fatti correre in un tubo di guaina.

I cavi che si dipartono dai trasformatori per l'alimentazione delle lampade votive dovranno essere disposti preferibilmente in circuito.

Qualora le lapidi dei colombari ed ossari si possano facilmente togliere e rimettere, i cavi saranno fatti correre dietro le lapidi stesse, in caso contrario dovranno essere usati tutti i possibili accorgimenti per rendere i fili poco o nulla appariscenti.

Analoghe prescrizioni dovranno essere usate per gli allacci delle tombe nei vari campi.

Alfano

La concessionaria dovrà procedere con la maggiore sollecitudine alla sistemazione dei viali e sentieri che venissero manomessi a causa degli scavi per la posa della rete di distribuzione. Qualora durante i lavori dovessero essere toccate opere murarie, la concessionaria è obbligata all'immediato ripristino e riparazione delle opere stesse.  
Tutte le spese di installazione e di gestione relative agli impianti, ivi compresi eventuali contributi alle linee ENEL, nonché quelle relative alla stipula del contratto di concessione, si intendono a totale carico della ditta concessionaria.

#### ART. 4 - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

La ditta concessionaria è tenuta a fornire oltre l'ordinaria, ove necessario, anche la straordinaria manutenzione provvedendo a proprie spese e a seguito di una propria obiettiva valutazione, a tutte le eventuali sostituzioni dell'impianto o parti di esso che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

La ditta concessionaria è tenuta altresì a provvedere a proprie spese alla realizzazione dell'impianto anche nelle aree o manufatti che, a seguito di ampliamenti dell'area cimiteriale o costruzione di nuovi colombari, nel periodo della concessione, fossero realizzati dal Comune.

La ditta concessionaria si impegna a curare, gratuitamente, la manutenzione dell'impianto e risponde del mancato funzionamento di esso tranne nei casi di forza maggiore, quali: atti di vandalismo e di terrorismo, calamità naturali, incendi, ecc... o sospensione della corrente, da parte dell'Ente fornitore, quando ciò non sia dovuto a morosità della ditta o per interruzioni causate da ragioni di sicurezza nel corso di lavori sull'impianto o disposti dal Comune all'interno del cimitero. In ogni caso si garantisce il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.

La ditta concessionaria è la sola responsabile dell'efficienza dell'impianto. Nessuno, pertanto, e per nessun motivo potrà eseguire installazioni o apportare modifiche all'impianto stesso. Qualsiasi lavoro abusivo verrà considerato "manomissione" e, come tale, perseguibile nei modi di legge.

#### ART. 5 - NORME DI GESTIONE

L'illuminazione dovrà essere continua giorno e notte salvo nei casi di interruzione nella fornitura di energia elettrica elettrica, e nell'occorrenza di lavori o riparazioni durante i quali la sospensione dovrà essere ridotta il tempo strettamente necessario.

Sono a carico della concessionaria il consumo dell'energia elettrica e le spese ad essa annesse, oltre le lampadine e relativi portalampadine.

Le lampadine inefficienti dovranno essere sostituite nel termine massimo di otto giorni.

La concessionaria dovrà altresì curare la manutenzione e la conservazione in perfetta efficienza della rete e degli impianti, procedendo tempestivamente alle eventuali riparazioni e sostituzioni non appena se ne manifesti la necessità.

Il Comune dovrà essere sollevato da qualsiasi azione che vesisse promossa da terzi in dipendenza dei lavori eseguiti dalla ditta concessionaria

Il Comune darà facoltà alla ditta concessionaria di consultare i registri dei defunti e fornirà, in genere, tutte le informazioni che la concessionaria ritenesse utile chiedere per la buona riuscita dell'impresa.

La ditta concessionaria si impegna ad osservare nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia o che verranno di seguito emanate; si impegna altresì a sollevare l'Amministrazione Comunale, civilmente e penalmente, da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare in conseguenza della presente concessione

#### ART. 6 - RAPPORTO TRA CONCESSIONARIA ED UTENTI

I prezzi e le condizioni di abbonamento per i singoli utenti, risultano dalle norme appresso riportate:

a) la durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno; esso decorre dal primo di ogni mese sempre dopo il versamento della rata di abbonamento del contratto d'impianto;

b) l'abbonamento s'intenderà alla sua scadenza rinnovato per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno un mese prima della scadenza a mezzo raccomandata diretta alla ditta concessionaria domicilio legale. In caso di aumento delle tariffe la società concessionaria dovrà accettare anche disdette pervenute dopo tale termine.

c) gli utenti hanno l'obbligo di comunicare alla società concessionaria eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale. In mancanza, la società concessionaria potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, postali e di ricerca anagrafica presso il Comune di residenza;

EMILIO ALFANOSA  
CO. di CONCESSIONE

SECRETARIA

d) è vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque azione civile e penale, rimanendo in facoltà della concessionaria di interrompere anche il servizio;

e) tutti i pagamenti devono essere fatti nei trenta giorni successivi alla scadenza della rata, nelle forme che indicherà la concessionaria. Se nei trenta giorni di tolleranza l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, la concessionaria potrà applicare una penale per ritardato pagamento. In caso di prolungata morosità potrà essere dichiarato risolto il contratto di abbonamento.

La società concessionaria avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per i solleciti di pagamento vari e di ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito.

In ogni caso, per avere diritto alla riattivazione del "servizio", l'abbonato, oltre al saldo dovuto, dovrà nuovamente pagare la tariffa di allacciamento.

#### ART. 7 - ILLUMINAZIONE CAPPELLE CENTRALI - MONUMENTI AI CADUTI IN GUERRA E PERSONALITA' BENEMERITE

La concessionaria eseguirà gratuitamente l'impianto di illuminazione votiva permanente della cappella centrale dei cimiteri. Parimenti eseguirà gratuitamente gli impianti ai monumenti dei caduti in guerra esistenti nei cimiteri o di altre personalità benemerite che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale, dotandole di una lampada votiva senza pagamento di spese di impianto e di nessun canone.

#### ART. 8 - ESECUZIONE CONTROLLO LAVORI

La ditta concessionaria dovrà usare materiali idonei e delle migliori qualità ed seguire tutti i lavori, sia di costruzione che di manutenzione, a perfetta regola d'arte e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### ART. 9 - TARIFFA DI ALLACCIAMENTO

L'utente pagherà alla ditta concessionaria una quota di allacciamento "una tantum" ed a fondo perduto di lire 25.000..... + IVA.

Per le cappelle gentilizie, sepolcreti, ecc... , tale quota è considerata per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso della cappella; per tutti i lavori interni ad essa l'importo sarà convenuto di volta in volta tra privato e ditta concessionaria.

Per i predetti lavori speciali, la ditta concessionaria rinuncia al diritto di esclusiva, dando la facoltà all'utente di poter fare eseguire i lavori a qualsiasi ditta.

La causale della quota "una tantum" di allacciamento, fa esplicito dovere alla ditta concessionaria di: conduzione dell'energia elettrica, con tensione di sicurezza, nel punto prescelto dall'utente; installazione di speciale portalampada, provvedendo ad adattare eventuali bronzi esistenti; fornitura di relativa lampadina con esclusione di ogni e qualunque opera decorativa ed artistica.

Quando in una stessa tomba, loculo o cappella, i punti luce richiesti da un medesimo utente, sono più di uno, la quota una tantum di allacciamento sarà dovuta soltanto per il primo punto luce; per i successivi, infatti, l'utente pagherà la sola quota di abbonamento.

L'utente ha diritto ad avere funzionante entro trenta giorni il punto luce richiesto. Nel caso la concessionaria non dovesse provvedere alla dovuta installazione entro il termine sopraindicato, l'utente sarebbe autorizzato a trattenere quale penalità una somma pari a 1/10 (un decimo) della quota di abbonamento alla scadenza successiva. se si lascerà trascorrere un periodo di tempo superiore, si autorizza l'utente a trattenere un'altra quota di 1/10 (un decimo) e così di seguito per ogni ulteriore periodo di trenta giorni di disservizio. Detto disservizio, comunque, dovrà sempre essere accertato dal Comune, su richiesta dell'utente.

#### ART. 10 - QUOTA DI ABBONAMENTO

La quota annua di abbonamento per ogni lampada è di L: ... 23.750..... + IVA e dovrà essere pagata

MILIO ALFANO  
CAPO SOCIALE  
SECRETARIO  
DOTT.

*[Handwritten signature]*

anticipatamente in unica soluzione.

Tale importo è comprensivo delle seguenti causali :

- ricambio gratuito delle lampadine bruciate;
- sorveglianza e manutenzione della rete;
- consumo di energia elettrica.

La società concessionaria applicherà un diritto fisso di esazione di L. 1.500, per ogni abbonamento in essere.

La società avrà facoltà di fornire, per speciali ricorrenze, lampade speciali per periodi di tempo definiti

Per tale servizio la ditta richiederà una quota giornaliera di L. 1.000 + iva per ogni lampada.

Nel caso di morosità dell'utente, si stabilisce il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di scadenza ordinaria, la concessionaria avrà facoltà di sospendere il servizio senza obbligo di preavviso; tuttavia, per buona norma, essa userà preavvisare l'utente moroso mediante l'invio di apposite cartoline di "avviso di pagamento" nelle quali saranno espliciti i termini ed i modi di regolarizzazione.

La concessionaria si riserva i diritti, previsti dalla Legge, per il recupero coattivo delle somme ad essa dovute.

L'utente moroso ha facoltà di richiedere il ripristino del servizio, previo pagamento della quota di allacciamento e dei ratei del canone di abbonamento non corrisposti precedentemente.

#### ART. 11 - AGGIORNAMENTO TARIFFE

Il prezzo di allacciamento ed il canone di abbonamento potranno essere aggiornati annualmente previa richiesta motivata e documentata da parte della ditta concessionaria al fine di giustificare l'adeguamento.

La richiesta di aggiornamento delle tariffe dovrà tenere conto degli aumenti di costo per l'energia elettrica, per il materiale e per la manodopera esclusivamente nell'incidenza prescritta dall'ISTAT.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE vaglierà la richiesta ed esprimerà il proprio parere entro 30 gg. dalla sua presentazione con l'adoz

ione di apposito atto deliberativo.

La ditta concessionaria applicherà gli eventuali aumenti dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione

Nel caso di aumento dei prezzi, all'utente è riconosciuto il diritto di disdire l'abbonamento, senza obbligo di preavviso.

#### ART. 12 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La ditta concessionaria, per tutta la durata della concessione, verserà al Comune, alla fine di ogni anno un corrispettivo pari al 20,47 *(venti virgola quattro)* ..... per cento sulle quote di abbonamento incassate.

#### ART. 13 - SPESE

Tutte le spese inerenti il presente contratto sono e saranno a carico della ditta concessionaria

#### ART. 14 - SPESE FISCALI

Ai fini fiscali verrà richiesta la registrazione a tassa fissa, essendo i relativi proventi soggetti ad IVA.

#### ART. 15 - CONTESTAZIONI

Le eventuali contestazioni che potessero sorgere in merito all'interpretazione della presente convenzione, saranno risolte dal Tribunale Civile

SECRETARIO COMUNALE

EMILIO ALFANO S.p.A.

IL PROCURATORE